

Reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro

In attuazione dell'articolo 1, comma 166, della legge 190/2014 è stato emanato, con la determina presidenziale n. 258/2016, il "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro", modificato e integrato con la determina presidenziale n. 527/2018.

ISTRUZIONI PER ATTIVARE INTERVENTI IN MATERIA DI REINSERIMENTO E DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Con la **circolare n. 51/2016** sono stati disciplinati, in fase di prima applicazione, i soli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro, mentre con la circolare n. 30/2017 le suddette misure sono state estese, in via sperimentale, anche all'inserimento in nuova occupazione delle persone con disabilità da lavoro laddove sussista l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

Con la successiva **circolare n. 6/2019** sono state fornite le istruzioni operative che hanno integrato e modificato la circolare n. 51/2016 sulla base della determina presidenziale n. 527/2018.

Con la circolare **n. 34/2020** si forniscono valutazioni delle limitazioni funzionali e l'individuazione degli interventi, nonché chiarimenti interpretativi.

Nella prassi è emerso che il giudizio espresso dal medico competente o dal servizio di prevenzione dell'Asl è stato interpretato come presupposto imprescindibile ai fini dell'erogazione degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa, ritardando l'adozione di accomodamenti ragionevoli da parte del datore di lavoro.

Qualora il giudizio del servizio di prevenzione della Asl non sia stato ancora espresso ovvero qualora il giudizio del medico competente o del predetto servizio sia espresso in termini di idoneità senza limitazioni o prescrizioni, lo stesso non può costituire elemento ostativo alla realizzazione dell'intervento di reinserimento lavorativo, ferma restando la necessità della condivisione del

progetto da parte del lavoratore e del datore di lavoro.

Qualora, invece, il medico competente o il servizio di prevenzione della Asl abbiano espresso un giudizio di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente, il giudizio rappresenta un imprescindibile elemento di valutazione ai fini dell'elaborazione del progetto di reinserimento lavorativo.

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI E RIMBORSI

Per la realizzazione degli interventi di reinserimento lavorativo, l'Istituto può rimborsare le spese sostenute dai datori di lavoro fino a un massimo di 150.000,00 euro per ciascun intervento, come di seguito indicato:

- **135.000 euro** per gli interventi di superamento e di abbattimento di barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro;
- **15.000 euro** per gli interventi di formazione per l'addestramento all'utilizzo delle postazioni e delle attrezzature di lavoro connesse ai predetti adeguamenti, formazione e tutoraggio per assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale funzionale all'adibizione ad altra mansione.

Gli interventi sono individuati nell'ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato:

- **elaborato dall'équipe multidisciplinare di I livello della Sede locale Inail competente** per domicilio del lavoratore con l'apporto delle professionalità delle Consulenze tecniche territoriali dell'Istituto e con il coinvolgimento del lavoratore e del datore di lavoro;
- **proposto dallo stesso datore di lavoro, condiviso dal lavoratore e valutato dall'équipe multidisciplinare di I livello della Sede Inail competente** per domicilio del lavoratore con l'apporto delle professionalità tecniche dell'Istituto.

Il datore di lavoro può chiedere il rimborso delle spese sostenute per gli interventi realizzati, per ragioni di necessità e urgenza, prima che sia stato

attivato il procedimento di elaborazione del progetto o prima che sia stato emesso il provvedimento di autorizzazione.

Con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n.145) sono state introdotte ulteriori misure di sostegno al reinserimento e all'integrazione lavorativa, come di seguito indicate:

- **rimborso del 60% della retribuzione** corrisposta alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro;
- **finanziamento dell'assegno di ricollocazione** rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione;
- **finanziamento di progetti di formazione e informazione** rivolti ai datori di lavoro e ai lavoratori in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa presentati all'Inail da associazioni datoriali e dei lavoratori, patronati, enti bilaterali e associazioni senza scopo di lucro.